

Ipotesi di Accordo Quadro

Oggi 30 dicembre 2011 presso lo Starhotels Metropole in Roma, Via Principe Amedeo n. 3, sono presenti per Starhotels SpA il dott. Fabrizio Gaggio e la sig.ra Anna Alessi, assistiti dall'avv. Gian Luca Pinto, e per le Organizzazioni Sindacali Nazionali i signori Massimo Frattini della Filcams Cgil, Giovanni Pirulli della Fisascat Cisl e Gabriele Fiorino della Uiltucs Uil insieme ad una delegazione di strutture territoriali ed Rsa/Rsu aziendali.

Le parti, come sopra, premesso che:

- Il 4.8.2009 hanno sottoscritto un accordo nel quale, tra l'altro, hanno concordato la sospensione per il periodo dall'1.1.2009 al 31.12.2009 di tutte le erogazioni economiche previste dalla contrattazione integrativa aziendale e di incontrarsi nel corso del 2010 per un'analisi congiunta della nuova situazione;
- Le parti si sono ripetutamente incontrate nel 2010 e nel 2011 e Starhotels ha esposto alle Organizzazioni Sindacali il perdurare della crisi di settore ed i negativi preconsuntivi per l'anno 2010 ed ha preannunciato che stante il mancato conseguimento dei parametri per il raggiungimento dei premi di risultato previsti nei rispettivi c.i.a. delle singole strutture alberghiere non avrebbe corrisposto tali premi per l'anno 2010;
- Starhotels SpA nel 2010 ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali territoriali la disdetta di tutti gli accordi integrativi aziendali ed il 18.5.2010 ha sottoscritto un nuovo accordo integrativo aziendale per lo Starhotels Splendid Venice di Venezia;
- Le Organizzazioni Sindacali nazionali, territoriali ed aziendali, hanno contestato le disdette intimate dalla società e ne hanno chiesto il ritiro;
- Le Organizzazioni Sindacali nazionali, territoriali ed aziendali, hanno altresì richiesto la corresponsione del premio di risultato per l'anno 2010;
- Starhotels SpA con la retribuzione di gennaio 2011 ha corrisposto a tutti i dipendenti a titolo di premio di risultato per l'anno 2010 un importo nella misura del 50% del premio variabile che i dipendenti avrebbero ricevuto secondo i rispettivi contratti integrativi aziendali per il 2010 ove fossero stati conseguiti tutti i parametri per il raggiungimento degli stessi;

- Le parti, dopo numerose riunioni ed ampia discussione, ritengono di particolare rilevanza cristallizzare in un accordo quadro nazionale regole e principi ispiratori validi per tutte le strutture alberghiere di Starhotels a cui i singoli contratti collettivi stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali dei singoli alberghi si dovranno attenere e dovranno dare esecuzione ferme restando le loro prerogative in ordine, in particolare, all'organizzazione del lavoro nelle rispettive singole strutture;

convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante di questo accordo.
2. Questo accordo si applica esclusivamente alle strutture alberghiere e non alla direzione della società, sita in Firenze Viale Belfiore n. 27.
3. Le parti ribadiscono l'importanza di attuare un sistema di relazioni industriali a livello nazionale ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi dei protocolli sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo e sulla opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità e, per realizzare ciò, stabiliscono di incontrarsi due volte l'anno entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno in occasione della predisposizione del budget annuale e dell'approvazione del progetto di bilancio per informare le organizzazioni sindacali dell'andamento aziendale e delle prospettive occupazionali nonché ai fini dell'esame degli indici di previsione del premio di risultato.
4. Le parti stabiliscono altresì di incontrarsi con le organizzazioni sindacali territoriali e RSA/RSU delle rispettive strutture alberghiere almeno 30 giorni prima dell'esecuzione di progetti o programmi che comportino nuovi insediamenti e/o significativi ampliamenti e/o trasformazioni delle strutture esistenti o subentri in contratti di appalto che abbiano rilevanti riflessi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 e il
 [Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten mark]

sull'occupazione o sull'organizzazione del lavoro delle singole strutture alberghiere per informarle degli stessi.

5. L'azienda ritira le disdette della sola parte normativa di tutti gli accordi integrativi aziendali comunicate alle organizzazioni sindacali nel 2010.

In virtù di tale ritiro la parte normativa di tali accordi riprende vigore.

Le parti convengono che venga meno e/o sia annullata e/o imbiancata tutta la parte economica dei contratti integrativi precedenti nonché tutta la parte economica di tutti i precedenti accordi che stabiliscono sia integralmente sostituita da quanto convenuto con questo accordo e quindi stabiliscono l'abrogazione di qualsiasi emolumento previsto dalla contrattazione aziendale applicata nelle singole strutture alberghiere con efficacia al 31/12/2009.

Quindi, quanto alla parte economica di tali accordi, la stessa è venuta meno ed è stata sostituita integralmente da quanto convenuto ai n. 7 e 8 di questo accordo.

6. Le parti demandano alla contrattazione territoriale quanto previsto dal CCNL Industria Turistica in materia ad eccezione di quanto in questo accordo stabilito riservandosi, nei successivi rinnovi, di individuare parti normative a carattere nazionale.

7. Premio

Le parti convengono l'istituzione con efficacia dall'1.1.2011 di un premio di risultato per tutto il personale, con esclusione dell'area Quadri, che sarà conseguito nelle misure, con le modalità ed alle condizioni seguenti:

- a) euro 300,00 (euro trecento/00) lordi annui per ciascun dipendente ove l'azienda raggiunga in ciascun anno di riferimento il Margine Operativo Lordo Alberghiero stabilito dal Budget;
- b) Premio legato al risultato conseguito dalla singola unità alberghiera cui è addetto il dipendente, nella misura di euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00) lordi annui per ciascun dipendente addetto a tale struttura ove il parametro "ricavo per

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

9. Esternalizzazioni

Starhotels SpA si impegna a non esternalizzare ulteriormente il servizio ai piani degli alberghi limitatamente ai casi in cui tale esternalizzazione comporti l'esternalizzazione degli attuali (alla data di sottoscrizione di questo accordo) propri dipendenti per il periodo dall'1/1/2011 al 31/12/2013 (anche in caso di ultravigenza di questo accordo prevista al punto 13).

In caso si verificano eventi o situazioni straordinarie e tali da rendere opportuna l'esternalizzazione anche nei casi esclusi nel precedente capoverso, le parti si incontreranno per valutare il da farsi al fine di trovare soluzioni alternative all'esternalizzazione.

Nel caso invece di apertura di nuove strutture alberghiere, oggi non esistenti, si rimanda a quanto già previsto per tali casi nella contrattazione collettiva nazionale.

L'azienda si impegna per il futuro ad esternalizzare soltanto a soggetti che applichino il CCNL Turismo.

Starhotels si farà parte attiva perché, in caso di successione di soggetti nell'espletamento di servizi dati in appalto, il nuovo appaltatore subentri nei rapporti coi lavoratori impiegati nell'appalto al fine di salvaguardare la continuità occupazionale

10. Servizio sostitutivo di mensa

Si conviene che il servizio sostitutivo di mensa sia erogato alle condizioni attualmente in atto, tramite l'erogazione a ciascun dipendente di un ticket restaurant per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro prestata da ciascun dipendente superiore alle 5 ore giornaliere. Le parti, specificano che il suddetto "buono pasto", equivalente al servizio mensa non incide su nessun istituto aziendale né diretto né indiretto, né sul computo del trattamento di fine rapporto da cui le Parti espressamente dichiarano di escluderne l'imputazione.

11. Premio di risultato 2010

Le parti convengono di istituire un premio di risultato per l'anno 2010 nella misura di 3/4 di quanto ciascun dipendente avrebbe ricevuto a tale titolo secondo il previgente rispettivo CIA per l'anno 2010 ove lo stesso CIA avesse avuto efficacia anche per l'anno 2010, ove fossero stati conseguiti tutti i parametri per il

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Scequitur" and "P. M."]

conseguimento del premio di risultato medesimo, che Starhotels riconoscerà detratto quanto già percepito a tale titolo da ciascun dipendente con la mensilità gennaio 2011.

Il saldo del premio di risultato 2010 verrà corrisposto con la retribuzione di febbraio 2012.

Anche il premio di risultato per l'anno 2010 sostituisce ed assorbe qualsiasi emolumento previsto dalla previgente contrattazione aziendale venuta meno il 31/12/2009.

Ai soli dipendenti delle strutture alberghiere Savoia Excelsior di Trieste, Du Parc di Parma e Grand Milan di Saronno, ai quali non spetta alcun premio per l'anno 2010, la società corrisponderà euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuno quale liberalità in occasione del trentesimo anniversario di Starhotels, con la retribuzione febbraio 2012.

12. Questo accordo sostituisce qualsiasi disposizione con esso in contrasto anche contenuta nei singoli accordi integrativi aziendali.

13. Questo accordo, salvo quanto disposto in singoli punti dello stesso, avrà durata dall'1/1/2011 al 31/12/2013. Almeno tre mesi prima della sua scadenza le OO.SS presenteranno una piattaforma per il rinnovo della contrattazione. Le parti dovranno incontrarsi per contrattare un nuovo accordo entro 30 giorni dalla ricezione della piattaforma. Ove le parti non raggiungessero un nuovo accordo entro 18 mesi dalla scadenza del contratto, questo accordo cesserà ogni suo effetto.

Ove ciascuna delle parti comunichi all'altra che questo contratto andrà a cessare alla sua prima naturale scadenza del 31/12/2013, saranno garantiti, ove non si raggiunga prima un nuovo accordo, i 18 mesi di ultravigenza di cui al periodo precedente.

Successivamente alla scadenza del 31/12/2013, questo accordo sarà prorogato di anno in anno salvo disdetta da comunicare all'altra parte entro il 30 settembre di ciascun anno.

L.C.S.

Rossini

Giuseppe Motta

Luigi

Antonio

Paolo Fioravanti

Aggi

Secchi

per

Carlo

Giuseppe

Alfio